

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 100

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001

—————

Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di
concessione di ricompense al valore militare per la
Resistenza per i comuni e le province

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Presidente della Repubblica, il 29 agosto 1991 con messaggio motivato (*Doc. I, n. 14, della X legislatura*), ha rinviato alle Camere un disegno di legge già approvato dal Parlamento, che qui intendiamo ripresentare, fatta salva la soppressione del riferimento alle regioni.

Da qualche tempo si stanno tentando varie operazioni di «rilettura» della Resistenza, il più delle volte con lo scopo di ridurne la portata politica, sociale e culturale, anche a fini di demagogiche e contingenti operazioni politiche. La Resistenza fu un movimento di popolo che vide una partecipazione di massa, soprattutto al centro-nord, per la lotta contro l'invasore straniero e i suoi complici e che coinvolse singolarmente donne e uomini, giovani e giovanissimi, ma anche intere comunità locali.

Il periodo resistenziale è stato oggetto negli anni di vari studi, ma sono ancora enormi le potenzialità di ulteriori approfondimenti per mettere in luce, conoscere e approfondire episodi di storia locale spesso tramandati solo oralmente, ma che meriterebbero di essere più opportunamente studiati e approfonditi. Citiamo ad esempio Bagnolo Piemonte (Cuneo), Collegno (Torino), Grugliasco (Torino) e tanti altri comuni non solo piemontesi.

La Resistenza non fu solo una serie di eroiche azioni compiute da singoli o da gruppi di valorosi combattenti, ma si compose anche di numerosi e spesso dimenticati episodi significativi che coinvolsero le municipalità e la popolazione che, senza clamori, forniva ai combattenti partigiani quel retroterra umano di sostegno morale e di aiuti materiali che solo poteva permettere il dispiegarsi di una incisiva azione di lotta al nemico invasore.

Questo provvedimento potrebbe costituire uno stimolo per le realtà locali e per gli stessi istituti storici della Resistenza a ripercorrere la propria storia e verificare, ai fini di quanto previsto dal presente disegno di legge se esistono le condizioni, o meglio i titoli, per presentare domanda per il riconoscimento di episodi significativi avvenuta in quel periodo.

Vale la pena ricordare in questa occasione quelle esperienze culturali e di ricerca con risvolti didattici che in alcune realtà sono state avviate attraverso la collaborazione tra enti locali, provveditorato agli studi, Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) e istituti storici della Resistenza, e grazie alle quali sono tornati alla luce episodi sconosciuti della guerra di liberazione nazionale. Simili iniziative andranno adeguatamente sostenute attraverso congrue forme di finanziamento onde favorire una generalizzata riscoperta storiografica di quanto accaduto nel nostro Paese negli anni 1943-1945.

Compito delle forze democratiche è riproporre quegli ideali che erano alla base della lotta di liberazione contro il nazifascismo, ovvero pace, libertà, democrazia, tolleranza, giustizia sociale e che rappresentano le radici storico-ideali che ci permettono di affrontare i gravi problemi di oggi. Pensiamo sia questo un modo per poter parlare e aprire un dialogo nelle scuole, il canale privilegiato per la trasmissione e il rilancio di questi valori.

Con il presente disegno di legge ci si propone di creare le condizioni giuridiche perchè possano essere valutate le ipotesi per la concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza nei confronti di comuni e province che hanno dato un contributo rilevante alla lotta di liberazione.

L'articolo 1 prevede che, nei sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, possano essere presentate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza nei confronti di comuni e province.

L'articolo 2 favorisce il finanziamento delle ricerche storiche e la raccolta di documentazione promossa da enti locali, provveditorati agli studi e istituti storici della Resistenza.

L'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario, valutato in lire 2 mila milioni annui a decorrere dal 2002.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza per i comuni e le province possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Art. 2.

1. Al fine di favorire la raccolta della documentazione relativa alle proposte di cui all'articolo 1, sono finanziate, previo esame, le ricerche storiografiche promosse da enti locali, provveditorati agli studi, istituti storici della Resistenza, finalizzate allo studio e all'approfondimento di episodi della guerra di liberazione.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

